

# STATUTO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO

(31 AGOSTO 2012)



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO

### Art. 1

#### Costituzione

La "Società Podistica Lazio" fu originariamente costituita in Roma il 9 Gennaio 1900, e fu eretta in Ente Morale con R.D. 2 Giugno 1921 n. 907.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Società Sportiva Lazio", con sede in Roma, si riconosce nel patrimonio morale e sportivo di tale Ente originario, del quale continua la tradizione e sviluppa l'attività in numerose discipline sportive.

All'Associazione aderiscono, oltre ai singoli Sodalizi costituenti e alle **Attività Associate**, che adottano nella loro denominazione sociale l'espressione "Società Sportiva Lazio", i Soci Onorari, i Soci Benemeriti e i Soci Ordinari in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dal Consiglio Generale.

I Sodalizi costituenti e le **Attività Associate** sono autonome ed indipendenti tra di loro e verso l'Associazione stessa, ed hanno il diritto ed il dovere di adottare il nome "Lazio" nelle loro denominazioni sociali e sportive.

I Sodalizi e le **Attività Associate**, inoltre accettano ed applicano lo Statuto dell'Associazione nonché le sue norme regolamentari, ed hanno l'obbligo di conformarsi alle regole, ai principi ed ai valori della stessa.

Detti diritti-doveri vengono meno con la cessazione della qualità di socio dell'Associazione.

### Art. 2

#### Colori, Motto, Stemma Sociale e Denominazione

I colori dell'Associazione e dei Sodalizi costituenti sono il bianco ed il celeste, propri della bandiera greca, scelti per esaltare lo spirito olimpico dell'Associazione.

Il motto è "Concordia parvae res crescunt".

Lo stemma sociale è costituito da un'aquila con le ali spiegate che sormonta uno scudo a bande verticali.

La denominazione è "Società Sportiva Lazio".

I predetti elementi costituiscono beni caratterizzanti ed essenziali dell'Associazione.

I Sodalizi e le Attività Associate dell'Associazione Sportiva adottano i colori, il motto, lo stemma sociale e inseriscono nella propria denominazione le parole " Società Sportiva Lazio" integrandole con l'indicazione dell'attività svolta.

L'utilizzo dei colori, del motto, dello stemma sociale e della denominazione viene meno con la cessazione della qualità di socio dell'Associazione.

### **Art. 3**

#### **Scopo, Durata**

L'Associazione ha lo scopo di coltivare e diffondere le varie discipline sportive come mezzo di educazione fisica e morale, e di promuovere iniziative e manifestazioni sportive, culturali e ricreative che sviluppino e consolidino l'affiatamento e la solidarietà tra i Soci, nonché ogni attività diretta al migliore perseguimento dei fini sia dell'Associazione che dei Soci.

L'Associazione non persegue scopo di lucro e rimane estranea a qualsiasi manifestazione politica e religiosa.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che le destinazioni o le distribuzioni non siano imposte dalla legge.

Fermo restando il divieto di perseguire scopo di lucro e, quindi, impegnandosi ad utilizzare tutti i proventi per il perseguimento del proprio scopo, l'Associazione può:

- a) acquistare e cedere partecipazioni delle proprie Sezioni, di ogni tipologia societaria;
- b) partecipare alla costituzione di società, associazioni, fondazioni o altre entità, aventi ad oggetto scopi sociali che consentano il miglior perseguimento dei fini dell'Associazione;
- c) sottoscrivere accordi commerciali finalizzati allo sfruttamento del patrimonio, materiale e immateriale, dell'Associazione, ed in particolare dei propri segni distintivi;
- d) promuovere e sostenere l'attività delle proprie Sezioni Sportive;
- e) svolgere tutte le attività utili o necessarie per l'esecuzione delle attività sopra menzionate;

L'Associazione ha durata illimitata.

## **Art. 4**

### **Soci**

Fanno parte dell'Associazione:

a) i Sodalizi costituenti (che nel testo del presente statuto saranno denominati, in ossequio alla tradizione, "Sezioni Sportive") aventi ad oggetto una o più discipline sportive, con carattere di esclusività nell'ambito dell'Associazione, e costituite in Associazioni sportive o Società sportive;

b) i Soci Onorari;

c) i Soci Benemeriti;

d) i Soci Ordinari;

e) le Attività Associate aventi ad oggetto una o più discipline minori, con carattere di esclusività nell'ambito della Associazione, e costituite in Associazioni sportive o Società sportive;

Non sono ammessi Soci temporanei.

La qualità di Socio dell'Associazione comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle altre deliberazioni che saranno adottate dagli organi sociali, nonché l'obbligo incondizionato del pagamento dei contributi associativi.

La qualità di Socio dell'Associazione e il contributo associativo sono intrasmissibili.

I Soci Onorari sono scelti tra le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti della Lazio, nello sport, nella cultura, nelle scienze e nella vita pubblica.

I Soci Benemeriti sono scelti tra le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della Società Sportiva Lazio e dai personaggi più rappresentativi del mondo della politica, del lavoro, della cultura, dello sport e dello spettacolo che esprimano, nel modo migliore, i suoi valori fondanti e la passione verso i colori biancocelesti.

La domanda di ammissione alla Consulta dei Soci Benemeriti unitamente al versamento del contributo annuale, deve essere approvata dalla Giunta della Consulta dei Soci Benemeriti secondo quanto stabilito dal Regolamento della Consulta dei Soci Benemeriti.

I Soci Ordinari sono scelti tra coloro che hanno presentato domanda di introduzione al Comitato di Presidenza e hanno provveduto al pagamento del contributo associativo definito annualmente dal Consiglio Generale.

Le Attività Associate, costituite nella forma di Associazioni Sportive o Società Sportive, svolgono discipline sportive minori senza necessario requisito di continuità e sono scelte tra quelle che hanno presentato domanda di introduzione al Comitato di Presidenza. Il Comitato di Presidenza verifica annualmente la pertinenza del mantenimento dello status e, sussistendone integralmente i requisiti, può deliberare di proporre al Consiglio Generale l'ammissione delle stesse in qualità di Sezione Sportiva.

I requisiti di ammissione, i diritti, i doveri e le prerogative dei Soci sono disciplinati, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, negli appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Generale.

## **Art. 5**

### **Ammissione dei Soci - Autonomia delle Sezioni Sportive e delle Attività Associate**

La nomina dei Soci Onorari, su proposta del Collegio dei Proibiviri, la nomina dei Soci Ordinari e delle Attività Associate su proposta del Comitato di Presidenza, e l'accettazione di adesioni di nuove Sezioni Sportive su proposta del Comitato di Presidenza devono essere approvate dal Consiglio Generale con la maggioranza degli aventi diritto al voto, con votazione segreta salvo che l'accettazione e la nomina suddetta avvengano per acclamazione e nessun membro richieda la votazione segreta. Ogni Sezione Sportiva e Attività Associata emanano liberamente le proprie norme statutarie e regolamentari in relazione ai rispettivi compiti ed esigenze, curando che esse non contrastino con i principi generali dell'Associazione.

Le Sezioni Sportive e le Attività Associate potranno liberamente intrattenere rapporti economici, commerciali, finanziari con terzi, fissandone modalità e condizioni e ricevendone utilità che destineranno agli scopi fissati nei rispettivi Statuti.

## **Art. 6**

### **Contributi associativi**

Il Consiglio Generale decide, entro il 31 marzo di ogni anno l'entità del contributo associativo dovuto all'Associazione da parte dei Soci.

I contributi associativi debbono essere versati entro il 31 maggio di ogni anno.

I contributi associativi saranno utilizzati in via prioritaria per il pagamento delle spese concernenti l'organizzazione dell'Associazione. Le somme eventualmente in eccesso saranno destinate in via prioritaria al sostegno delle attività delle Sezioni Sportive e successivamente per ogni finalità utile al perseguimento degli scopi dell'Associazione, il tutto nel rispetto del divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che le destinazioni o le distribuzioni non siano imposte dalla legge.

Il Consiglio Generale può richiedere contributi associativi integrativi da destinare a specifiche finalità associative.

#### **Art. 7**

#### **Cause di cessazione della qualità di Socio.**

La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per morosità;
- c) per esclusione, deliberata per i motivi e con le modalità previste dai successivi artt.10 e 11;
- d) per mancato raggiungimento dei risultati minimi fissati secondo le modalità previste dal successivo art.12;
- e) causa morte per le persone fisiche o scioglimento per le Sezioni Sportive e le Attività Associate.

#### **Art. 8**

#### **Recesso**

I Soci che intendano recedere devono inviare comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, entro il mese di Agosto di ogni anno. L'effetto della comunicazione di recesso, presentata nei termini, decorrerà dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

Se però il Socio non risulta in perfetta regola con il pagamento di quanto dovuto all'Associazione a qualsiasi titolo, la comunicazione di recesso diviene efficace solo dopo il completo adempimento delle obbligazioni predette. La comunicazione di recesso non esonera il Socio dagli impegni di ogni genere e natura già a suo carico nei confronti dell'Associazione.

Solo dal 1° Gennaio dell'anno successivo all'efficace comunicazione di recesso il Socio non assume ulteriori obbligazioni.

## **Art. 9**

### **Morosità - Esclusione**

Qualora il pagamento dei contributi associativi nei confronti dell'Associazione non avvenga entro il termine di cui all'art. 6, la Sezione Sportiva e **l'Attività Associata** è diffidata per iscritto dal Comitato di Presidenza.

I Soci Ordinari incorrono nell'ipotesi di morosità in caso di mancato versamento del contributo associativo entro i termini di cui all'art. 6, senza obbligo per l'Associazione di diffida scritta né di successiva delibera di esclusione da parte del Comitato di Presidenza.

Sino a totale adempimento di quanto dovuto ogni diritto del Socio inadempiente resta sospeso.

Decorso un mese dalla diffida e persistendo la morosità il Comitato di Presidenza è tenuto ad escludere il Socio con delibera non soggetta ad impugnazione; resterà, peraltro, salvo il diritto dell'Associazione a ripetere dal Socio escluso quanto da esso dovuto, oltre al risarcimento degli eventuali danni.

## **Art. 10**

### **Provvedimenti disciplinari**

A carico del Socio che, nei locali dove ha sede l'Associazione o fuori, offenda l'Associazione stessa o Soci di essa con parole o con atti o che, comunque, commetta azioni non decorose o disonorevoli, ovvero la cui condotta morale od il cui contegno siano lesivi degli interessi dell'Associazione; ovvero che non osservi rigorosamente le prescrizioni ed i divieti del presente Statuto e/o dei Regolamenti dell'Associazione e degli altri obblighi che a lui facciano carico per

Legge, Statuto o Regolamento o Convenzione, possono essere adottati, a seconda della gravità dell'infrazione, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) la “censura” a mezzo di lettera raccomandata inviata all’interessato;
- b) la “deplorazione” a mezzo di lettera raccomandata inviata all’interessato e che resta affissa per dieci giorni - in copia - nell’Albo dell’Associazione;
- c) la “sospensione” temporanea, per un minimo di tre mesi, dai diritti di Socio;
- d) la “esclusione” nei casi più gravi. L’esclusione può essere deliberata anche nei casi in cui il Socio:  
non osservi le norme, statutarie e/o regolamentari, i principi ed i valori propri dell’Associazione;  
non conservi i requisiti di onorabilità e di rispettabilità;  
versi in stato di insolvenza.

I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Comitato di Presidenza.

La “sospensione” temporanea dai diritti di Socio e la “esclusione” debbono essere deliberate dal Comitato di Presidenza con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto escluso l’interessato.

## **Art. 11**

### **Procedimento**

Tutti i provvedimenti sono adottati inappellabilmente, dopo che i Soci siano stati invitati a fornire spiegazioni e dopo che siano state esaminate le risultanze dell’eventuale inchiesta che (se ritenuta necessaria dal Presidente dell’Associazione) è affidata al Collegio dei Probiviri, caso per caso, dal Presidente medesimo. Detti Provvedimenti sono comunicati per raccomandata agli interessati.

Il provvedimento di “deplorazione” resta affisso per dieci giorni nell’Albo dell’Associazione.

Il provvedimento di “sospensione” temporanea rimane affisso nell’Albo dell’Associazione per tutta la durata della sospensione.

Il provvedimento di “esclusione” resta affisso nell’Albo della Associazione per tre mesi. I Soci esclusi cessano definitivamente di far parte dell’Associazione e perdono ogni diritto da loro acquisito all’atto della loro ammissione a Socio o in dipendenza di essa; non è loro consentito di frequentare la sede sociale, neppure come invitati di altri Soci e per qualsiasi ragione.



**Art. 12**  
**Risultati minimi**

Le Sezioni Sportive e le Attività Associate sono tenute al raggiungimento dei risultati minimi sportivi e/o promozionali fissati dal Comitato di Presidenza di anno in anno con apposito regolamento adottato sentite le singole Sezioni Sportive, **le Attività Associate** e tenuto conto dei regolamenti, delle scadenze e dei calendari fissati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva alle quali organizzazioni esse sono affiliate.

Il mancato raggiungimento dei risultati minimi indicati nel regolamento per due anni consecutivi, ovvero per tre volte complessive nell'arco di dieci anni, comporterà la perdita della qualità di Socio.

La valutazione dei risultati delle Sezioni e delle Attività Associate spetta al Comitato di Presidenza, che delibera l'esclusione nei casi indicati al comma precedente. La delibera di esclusione non è soggetta al procedimento previsto dall'art.11, non è impugnabile ed ha effetto immediato.

**Art. 13**  
**Organi dell'Associazione**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Presidente Generale;
- c) il Presidente Generale Onorario **se nominato**;
- d) quattro Vice Presidenti Generali;
- e) il Comitato di Presidenza;
- f) il Comitato Esecutivo;
- g) il Segretario Generale;
- h)** il Collegio dei Revisori Contabili;
- i)** il Collegio dei Proviviri.

## **Art. 14**

### **Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è sovrano. E' costituito dal Presidente Generale, dal Presidente Generale Onorario **se nominato**, dai quattro Vice Presidenti Generali, dai membri del Comitato di Presidenza, dal Segretario Generale, dai Presidenti delle Sezioni Sportive o loro delegati, da un rappresentante delle Attività **Associate**, dal Presidente o dal Vice-Presidente Esecutivo della Consulta dei Soci Benemeriti in rappresentanza dei Soci Benemeriti, dai rappresentanti dei Soci Ordinari nel numero di uno ogni diecimila.

Nelle deliberazioni aventi per oggetto le materie di cui all'art. 5, partecipano anche, a titolo autorevolmente consultivo, i Soci Onorari.

Il Consiglio Generale deve essere convocato almeno una volta all'anno, mediante qualsiasi strumento (anche telematico) almeno quindici giorni prima, da parte del Presidente Generale o dal Vice Presidente Generale Vicario nel caso di inadempimento del primo, previa deliberazione del Comitato di Presidenza, che determinerà anche gli argomenti posti all'ordine del giorno, da indicare nella convocazione. Nell'avviso può essere indicata la data della seconda convocazione che in ogni caso non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione. L'avviso rimane affisso presso i locali dell'Associazione.

**Le deliberazioni del Consiglio Generale possono essere adottate con il sistema del voto segreto, del voto per alzata di mano e del voto per acclamazione. Il Presidente Generale stabilirà di volta in volta il sistema di voto prescelto e informerà il Consiglio Generale.**

Il Consiglio Generale, presieduto dal Presidente Generale o in sua assenza, dal Vice Presidente Generale Vicario, delibera in prima convocazione a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nella seduta del Consiglio Generale funge da segretario il Segretario Generale. In sua assenza il segretario è nominato dal Consiglio Generale.

Ogni componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto, salvo il Segretario Generale che non ha diritto di voto, sia nelle deliberazioni ordinarie che in quelle straordinarie, con particolare riferimento all'approvazione e alle modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Le deliberazioni concernenti le modifiche del presente Statuto sono prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto in Consiglio.

A parità di voti prevale quello di chi presiede la seduta.

Il Consiglio Generale deve essere convocato, inoltre, dal Presidente Generale su richiesta di almeno un terzo dei componenti di esso, o su richiesta del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori Contabili.

Alle riunioni del Consiglio Generale deve essere convocato anche il Collegio dei Revisori Contabili che può partecipare alla riunione. I membri del Consiglio Generale che non possono intervenire all'adunanza possono farsi rappresentare per delega scritta da altri membri aventi diritto ad intervenire, esclusi i membri del Comitato di Presidenza. Ogni membro non può avere più di due deleghe. Le deleghe devono essere conservate tra gli atti dell'Associazione.

Le deliberazioni sono constatate con verbali firmati dal Presidente Generale e dal Segretario che, raccolti a libro, sono custoditi nei locali dell'Associazione per poter essere liberamente consultati dai Soci. Le deliberazioni del Consiglio Generale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono portati a conoscenza dei Soci con qualsiasi strumento (anche telematico). Le deliberazioni stesse devono rimanere affisse nei locali dell'Associazione per i trenta giorni successivi alla loro adozione.

## **Art. 15**

### **Poteri del Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale:

- a) delibera l'accettazione di adesioni di nuove Sezioni Sportive in seno all'Associazione;
- b) nomina i Soci Onorari, i Soci Ordinari e le Attività Associate;
- c) elegge il Presidente Generale, nonché l'eventuale Presidente Generale Onorario;
- d) elegge i quattro Vice Presidenti Generali;
- e) elegge i membri del Comitato di Presidenza di cui all'art.19, con esclusione dei membri in rappresentanza dei Soci Benemeriti, dei Soci Ordinari e delle **Attività Associate**;
- f) elegge i membri del Collegio dei Revisori Contabili ed il Presidente di esso;
- g) elegge il Segretario Generale;
- h) elegge i membri del Collegio dei Probiviri ed il Presidente di esso;
- i) approva i Regolamenti dell'Associazione;
- l) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- m) delibera eventuali modifiche al presente Statuto;
- n) delibera sull'eventuale scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione;

- o) delibera su ogni altro argomento riguardante l'oggetto dell'Associazione;
- p) delibera il contributo associativo che deve essere versato dai Soci.

Alle elezioni di cui alle precedenti lettere c), d), e), f), g), h) non possono prendere parte i membri uscenti del Comitato di Presidenza, in tale qualità.

## **Art. 16**

### **Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è costituito dal Presidente, da altri quattro membri effettivi e da quattro supplenti eletti dal Consiglio Generale tra le persone che fanno parte dell'Associazione ovvero di una delle Sezioni Sportive da almeno sette anni. Non possono farne parte il Presidente Generale, i quattro Vice Presidenti Generali i membri del Comitato di Presidenza ed il Segretario Generale.

Il Collegio dei Proviviri è convocato dal proprio Presidente mediante qualsiasi strumento (anche telematico) almeno cinque giorni prima o con telegramma da spedire almeno 24 ore prima.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano. Funge da segretario il Segretario Generale o in sua assenza altra persona nominata dal Presidente.

È validamente costituito a condizione che gli intervenuti rappresentino almeno la metà dei suoi membri; delibera con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

A parità di voto prevale quello di chi presiede la seduta.

Decadono dalla carica i Proviviri che, senza giustificato motivo, non prendano parte alle riunioni del Collegio per tre volte consecutive.

## **Art. 17**

### **Poteri del Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri :

- a) propone al Consiglio Generale la nomina dei Soci Onorari;
- b) propone al Comitato di Presidenza l'esercizio dei procedimenti disciplinari, compresa l'esclusione dei Soci;
- c) decide sull'interpretazione del presente Statuto;
- d) vigila sull'osservanza del presente Statuto, nonché dei Regolamenti dell'Associazione;

- e) si pronuncia con deliberazioni a carattere consultivo su ogni altro argomento che abbia attinenza con il decoro ed il buon costume dell'Associazione;
- f) il Presidente del Collegio si pronuncia, con deliberazione a carattere consultivo, su ogni urgente argomento riguardante il patrimonio dell'Associazione a ciò richiesto dal Presidente Generale e/o da uno dei quattro Vice Presidenti Generali.

## **Art. 18**

### **Presidente Generale**

Il Presidente Generale è eletto dal Consiglio Generale.

Il Presidente Generale, i Vice Presidenti Generali ed il Segretario Generale possono anche rivestire cariche in seno alle Sezioni Sportive e alle **Attività Associate**.

La rappresentanza legale e la firma dell'Associazione anche in giudizio spettano al Presidente Generale e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente Generale Vicario.

Nei casi di emergenza il Presidente Generale può adottare deliberazioni, salvo successiva ratifica del Comitato di Presidenza o del Comitato Esecutivo.

Il Presidente Generale Onorario può essere **nominato** dal Consiglio Generale. E' membro di diritto del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza ed a lui possono essere delegati i poteri inerenti i rapporti di rappresentanza istituzionale dell'Associazione nei confronti dei soggetti terzi (Enti, Istituzioni, Associazioni, etc.).

## **Art. 19**

### **Comitato di Presidenza**

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente Generale, dal Presidente Generale Onorario se nominato, dai quattro Vice Presidenti Generali, da **otto** altri membri eletti dal Consiglio Generale tra i Soci delle Sezioni Sportive, dal Presidente o dal Vice-Presidente Esecutivo della Consulta dei Soci Benemeriti in rappresentanza dei Soci Benemeriti, da un membro in rappresentanza dei Soci Ordinari e da un membro in rappresentanza delle Attività Associate. Nelle sedute del Comitato di Presidenza funge da segretario il Segretario Generale; in assenza di questi funge da segretario persona designata dal Presidente Generale. Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente Generale o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Generale Vicario, mediante qualsiasi

strumento (anche telematico) almeno otto giorni prima della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno.

Il Comitato di Presidenza deve essere convocato anche su richiesta di almeno quattro membri o del Collegio dei Revisori Contabili o del Collegio dei Probiviri. Il Comitato di Presidenza è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto la voto. Esso è presieduto dal Presidente Generale o dal Vice Presidente Generale Vicario.

Ogni membro del Comitato di Presidenza ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

A parità di voto prevale quello di chi presiede la seduta.

Alle sedute del Comitato di Presidenza deve essere tempestivamente invitato il Collegio dei Revisori Contabili che può assistervi.

## **Art. 20**

### **Poteri del Comitato di Presidenza**

Il Comitato di Presidenza governa l'Associazione con tutti i poteri di amministrazione non espressamente attribuiti agli altri organi e in particolare cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale. **Il Comitato di Presidenza nomina il Vicepresidente Generale Vicario tra i Vice Presidenti Generali, su proposta del Presidente Generale.** Il Comitato di Presidenza può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Valuta sulla base delle relazioni degli organi delegati il generale andamento della gestione. Non possono essere delegate le attribuzioni seguenti che quindi rimangono di esclusiva competenza del Comitato di Presidenza :

- a) proporre al Consiglio Generale l'accettazione di adesione di nuove Sezioni Sportive, la nomina di nuovi Soci Ordinari e la nomina delle nuove Attività Associate;
- b) indire il Consiglio Generale;
- c) adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci ai sensi dell'art. 10;

- e) provvedere e deliberare ai sensi dell'art. 9 nei confronti dei Soci inadempienti agli obblighi di contribuzione;
- f) provvedere e deliberare ai sensi dell'art. 12;
- g) predisporre la relazione annuale sull'attività nonché il progetto di bilancio preventivo e quello di bilancio consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.
- h) La nomina del **Vicepresidente Generale Vicario tra i Vice Presidenti Generali, su proposta del Presidente Generale.**

## **Art. 21**

### **Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente Generale e dal Vicepresidente Generale Vicario.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo, il Presidente Generale Onorario può intervenire con diritto di voto, ed assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali.

Al Comitato Esecutivo possono essere delegate, ai sensi dell'art.20, attribuzioni proprie del Comitato di Presidenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le attribuzioni che possono formare oggetto di delega:

- a) l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- b) l'esecuzione delle delibere del Consiglio Generale;
- c) l'apertura di conti correnti presso qualsiasi Istituto Bancario, indicando chi può operare su di essi, oltre il Presidente Generale e i Vice Presidenti Generali, nonché qualsiasi altra operazione bancaria non avente carattere straordinario;
- d) l'assunzione ed il licenziamento del personale dell'Associazione, stabilendone le mansioni ed il trattamento;
- e) provvedere in via d'urgenza, e sentito il parere consultivo del Presidente del Collegio dei Probiviri, a tutti gli atti ritenuti necessari sia a tutela dell'Associazione, che al patrimonio della stessa;
- f) proporre il contributo associativo che deve essere versato dai Soci;
- g) nominare, tra i membri del Comitato di Presidenza o anche tra i Soci dell'Associazione, il Tesoriere dell'Associazione;
- h) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti ed Organizzazioni;

## **Art. 22**

### **Segretario Generale**

Il Segretario Generale, eletto dal Consiglio Generale, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Presidenza, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori Contabili. Sovrintende alla contabilità dell'Associazione ed all'organizzazione e direzione della sede e degli impianti sociali.

Egli interviene in qualità di segretario, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi Sociali Collegiali, escluse quelle del Collegio dei Revisori Contabili.

Il Segretario Generale provvede alla redazione ed alla tenuta dei verbali delle riunioni degli Organi Sociali alle quali per statuto partecipa.

Egli ha in consegna i libri sociali, i libri contabili e tutti i documenti sociali.

Il Segretario Generale svolge le funzioni di tesoreria in caso di assenza o impedimento del Tesoriere.

## **Art. 23**

### **Collegio dei Revisori Contabili**

Il controllo della gestione dell'Associazione è demandato ad un Collegio dei Revisori Contabili composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dal Consiglio Generale.

Essi hanno facoltà di presenziare alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza e di prendere visione delle deliberazioni adottate.

Il Collegio dei Revisori Contabili, durante l'anno, può effettuare verifiche contabili.

Le verifiche dei Revisori Contabili debbono risultare da verbali redatti su appositi registri.

Alla chiusura di ogni esercizio i Revisori Contabili controllano il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato di Presidenza per la presentazione al Consiglio Generale, al quale riferiscono con apposita relazione.



## **Art. 24**

### **Durata delle cariche sociali - cooptazione**

Tutte le cariche sociali hanno durata di quattro anni. Coloro che hanno rivestito una carica possono essere riconfermati nella stessa. Se nel corso della durata di un organo collegiale sociale viene a cessare, per qualsiasi causa, un membro, questi può essere sostituito mediante persona cooptata dallo stesso organo al quale apparteneva il membro cessato, con precedenza per il primo dei non eletti. Il membro in sostituzione cessa dalla carica insieme con gli altri componenti dell'organo collegiale.

Le cariche sociali sono tutte gratuite.

## **Art. 25**

### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il progetto di bilancio preventivo deve essere inviato, in allegato alla convocazione, dal Comitato di Presidenza a tutte le Sezioni Sportive almeno quindici giorni prima della data della riunione del Consiglio Generale nel corso della quale sono previste la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo stesso. Il progetto di bilancio preventivo comprende tutte le entrate e le uscite previste ed in particolare le previsioni di spesa per ogni trimestre dell'esercizio finanziario, in dipendenza delle attività sociali programmate.

Il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 31 Marzo al Consiglio Generale dal Comitato di Presidenza.

Eventuali variazioni di bilancio in funzione di esigenze straordinarie dell'Associazione debbono essere proposte dal Comitato di Presidenza con apposita relazione urgente al Consiglio Generale.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato entro il 31 Marzo al Consiglio Generale dal Comitato di Presidenza, unitamente alla relativa relazione del Collegio dei Revisori Contabili.

## **Art. 26**

### **Verbali della riunioni degli Organi Sociali**

Le deliberazioni degli Organi Sociali debbono risultare da verbali raccolti in appositi libri a cura del Segretario Generale.

#### **Art. 27**

#### **Scioglimento e liquidazione dell'Associazione**

Almeno un terzo delle Sezioni Sportive – previa deliberazione favorevole della rispettiva Assemblea – può proporre lo scioglimento dell'Associazione. In tal caso il Comitato di Presidenza deve convocare il Consiglio Generale per deliberare in proposito.

Lo scioglimento deve essere approvato con la maggioranza di almeno quattro quinti degli aventi diritto al voto, anche se non intervenuti al Consiglio Generale.

Con la maggioranza degli aventi diritto al voto verranno nominati il liquidatore o i liquidatori, determinandone il numero e i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 28**

#### **Arbitrato**

I Soci si impegnano a risolvere amichevolmente all'interno dell'Associazione le controversie che dovessero insorgere tra Associazione e Soci, tra Associazione e suoi Organi, tra le Sezioni Sportive, tra le Attività Associate, e/o i Soci tra di loro.

Tali controversie sono sottoposte al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna delle parti . Il Presidente del collegio arbitrale qualora non venga designato di comune accordo tra le parti è estratto a sorte tra i Soci Onorari e i Soci Benemeriti.